COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.05.2004
COM(2004) 384 definitivo

2004/0122 (CNS)

C6-0049/04

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il programma ARGO, teso a promuovere la cooperazione amministrativa nel campo delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione, costituisce il complemento necessario delle iniziative legislative avviate in forza degli articoli 62 e 63 del trattato. L'inadeguatezza di un impegno puramente legislativo al fine della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la conseguente necessità di una cooperazione operativa reale tra le autorità competenti degli Stati membri sono state sottolineate più volte, anche nel progetto di Costituzione europea.

Il medesimo giorno in cui il Consiglio ha approvato il programma ARGO, il 13 giugno 2002, è stato adottato anche il Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea[1], nel quale si sottolinea nuovamente l'importanza di istituire un meccanismo comune di concertazione e di cooperazione operativa in questo campo. In sintonia con la comunicazione della Commissione del maggio 2002[2], detto piano d'azione include tra gli elementi della gestione integrata delle frontiere esterne la ripartizione degli oneri fra gli Stati membri. A Siviglia, il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di studiare i problemi connessi alla ripartizione degli oneri finanziari nel quadro della gestione integrata delle frontiere esterne. La Commissione ha esposto le proprie riflessioni nelle comunicazioni pubblicate in materia nel dicembre 2002 e giugno 2003[3]. Nella seconda comunicazione la Commissione ha confermato l'elevato livello di investimenti e costi operativi connessi alla realizzazione di questa missione, in particolar modo il controllo delle persone. La raccolta e l'analisi di dati puntuali e confrontabili si sono tuttavia rivelate estremamente difficili. La Commissione ha concluso affermando che si dovrà attendere fino alle prospettive finanziarie relative al periodo successivo al 2006 per trovare una soluzione concreta ed adeguata al problema della ripartizione degli oneri, ma che a breve termine la Commissione avrebbe potuto esaminare la possibilità di rivedere il programma ARGO.

2. OBIETTIVO

Obiettivo della proposta modifica della decisione relativa al programma ARGO è rendere possibile il cofinanziamento di progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne, al fine di far fronte a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici. I medesimi sarebbero individuati d'intesa con gli Stati membri, sulla base di criteri obiettivi (valutazione dei rischi). Il testo modificato delle disposizioni definisce chiaramente le finalità di tali progetti od azioni, per le quali non è più richiesta la partecipazione di un altro Stato membro, dei paesi candidati o di paesi terzi. Questi svolgeranno tuttavia un ruolo importante nella definizione dei criteri relativi alla valutazione del rischio, frutto questa del contributo collettivo degli Stati membri ed elemento fondamentale della gestione integrata delle frontiere esterne. Attraverso il Comitato, gli Stati membri potranno intervenire nella elaborazione del

---

1 Documento del Consiglio 10019/02.

2 "Verso la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea".

3 Comunicazione "Integrare le questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, del 3.12.2002 COM (2002) 703 e la comunicazione sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, COM (2003) 323.

programma di lavoro annuale e nella selezione di questo nuovo genere di progetti. E' inoltre prevista la possibilità che altri Stati membri siano coinvolti, in qualità di osservatori, nella preparazione e/o attuazione delle predette azioni.

3. ATTUAZIONE DI ARGO

I servizi della Commissione hanno recentemente pubblicato la prima relazione annuale sull'attuazione del programma ARGO (2002-2003), destinata al Consiglio e al Parlamento europeo[4]. In tale documento, la Commissione constata che nel 2003 è emerso chiaramente che il programma ARGO ha operato ad un regime inferiore alle previsioni e ciò sarebbe da ricondurre alle difficoltà incontrate dalle amministrazioni nazionali nell'organizzare e mobilitare, in concertazione con i servizi omologhi negli altri Stati membri, le risorse necessarie per il genere di azioni promosse dal programma ARGO. Taluni requisiti stabiliti dalla decisione che istituisce il programma ARGO per la fruizione del finanziamento, segnatamente il vincolo della partecipazione dei servizi di altri Stati membri o di paesi terzi, causerebbero dei problemi ai servizi nazionali. L'esperienza acquisita nella realizzazione di azioni precedenti offre un ulteriore argomento a sostegno della modificazione proposta, che riguarda unicamente il settore delle frontiere esterne. Lo strumento centrale per la attuazione di ARGO è costituito dal programma di lavoro, che definisce le priorità e gli obiettivi annuali, tracciando le azioni che la Commissione intende intraprendere. Esso serve inoltre, nell'intenzione della Commissione, a determinare, d'intesa con gli Stati membri, quali siano i criteri obiettivi più appropriati per determinare quali siano le nuove azioni ammissibili.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Nella comunicazione di giugno del 2003, la Commissione ha studiato le possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie per finalità quali, ad esempio, il controllo delle frontiere esterne, che potrebbero essere erogate attraverso il programma ARGO nel 2004. Il Consiglio europeo ha approvato tale strategia e l'Autorità di bilancio ha deciso di incrementare in modo sostanziale la dotazione di bilancio complessiva prevista per il programma in questo esercizio. A quanto risulta il Consiglio ed il Parlamento europeo concordano sull'urgenza degli interventi nel campo delle frontiere esterne. L'incremento nel 2003 della dotazione di bilancio, cui ha corrisposto un sottoutilizzo dei fondi di ARGO, ha ulteriormente spronato la Commissione a riesaminare le disposizioni vigenti di ARGO ed a proporre l'attuale modifica della decisione in esame. La proposta non richiede perciò uno studio dell'incidenza finanziaria, poiché le disposizioni modificate non sono la causa dell'incremento della dotazione di bilancio, ma piuttosto ne sono la conseguenza.

5. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione desidera sottolineare, ribadendo ciò che ha più volte affermato il Consiglio, che la responsabilità del controllo delle frontiere esterne continuerà a competere agli Stati membri. L'obiettivo principale della politica comunitaria in questo campo è l'istituzione di una strategia integrata per la gestione delle frontiere. L'intenzione è di creare un livello di controllo e sorveglianza uniforme ed efficiente delle frontiere esterne in tutta l'Unione. Ciò è cruciale non solo sul piano della sicurezza interna degli Stati membri in uno spazio privo di

[4] Cfr. il documento SEC (2004) 211.

frontiere interne, ma anche per poter gestire e favorire la circolazione dei cittadini tra l'Unione ed il resto del mondo. La Commissione ha tuttavia tenuto massimo conto del principio della sussidiarietà, affinché ogni genere di intervento finanziario relativo alle frontiere esterne di uno Stato membro dell'Unione produca un beneficio supplementare, diversamente non raggiungibile, per la Comunità. La Commissione veglierà affinché non vi sia alcuna duplicazione tra le azioni promosse da ARGO nel campo delle frontiere esterne e le operazioni coordinate dalla futura Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne. Nel 2005, l'Agenzia non sarà probabilmente ancora in grado di finanziarie con il proprio bilancio operativo le azioni comuni ed i progetti pilota. Nel quadro della programmazione dell'ultimo anno di ARGO (2006) la Commissione potrebbe depennare dal programma di lavoro annuale il capitolo relativo alle frontiere esterne.

2004/0122 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Parlamento europeo[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

visto il parere del Comitato delle regioni[8],

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo principale della decisione n. 463/2002/CE[9] è favorire la cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione.

(2) Nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, del 3 giugno 2003, sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente[10], la Commissione ha contemplato la possibilità di riesaminare il programma ARGO per consentire il cofinanziamento di progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne, per far fronte a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, da individuare d'intesa con gli Stati membri sulla base di criteri obiettivi.

(3) Il Consiglio europeo riunitosi a Salonicco ha incaricato la Commissione di esaminare la possibilità di prevedere nell'ambito della rubrica 3 delle prospettive finanziarie appositi fondi per rispondere, durante il periodo 2004-2006, alle esigenze strutturali più pressanti e dare una definizione più ampia al concetto di solidarietà, che

---

5 GU C , , pag. .
6 GU C , , pag. .
7 GU C , , pag. .
8 GU C , , pag. .
9 GU L 161 del 19.6.2002 pag. 11.
10 COM (2003) 323 def.

comprenderebbe tra l'altro il sostegno comunitario alla gestione delle frontiere esterne[11].

(4) L'Autorità di bilancio[12] ha aumentato considerevolmente gli stanziamenti destinati al programma ARGO nel 2004, al fine di una migliore gestione delle frontiere esterne.

(5) Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali del programma ARGO è opportuno aumentare il numero di azioni proponibili nel settore delle frontiere esterne e prevedere nuovi tipi di azioni.

(6) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di proporre azioni che non coinvolgano necessariamente altri Stati membri, atte tuttavia favorire il conseguimento degli obiettivi generali ed a sostenere le attività nel settore delle frontiere esterne, conformemente al quanto stabilito nella decisione n. 2002/463/CE.

(7) Le disposizioni della decisione n. 2002/463/CE relative alla consultazione del comitato ARGO devono essere adeguate al nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della CE[13].

(8) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(9) In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, mediante lettera del 29 gennaio 2002, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione n. 2002/463/CE.

(10) In conformità dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente decisione non si applicano all'Irlanda.

(11) La decisione n. 2002/463/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

11 Conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, punto 23.

12 Bilancio generale dell'UE per l'esercizio 2004 (GU L 53 del 23.2.2004).

13 Regolamento n. 1605/2002 GU L 248 del 16.9.2002.

Articolo 1

La decisione n. 2002/463/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1bis Le azioni di cui all'articolo 8 e proposte da un servizio nazionale di uno Stato membro in attuazione di una delle attività del settore di cui all'articolo 4, sono ammesse a fruire del cofinanziamento nel quadro del programma ARGO, a condizione che:

a) perseguano uno degli obiettivi generali indicati all'articolo 3;

b) contribuiscano alla gestione integrata delle frontiere ovviando a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, individuati sulla base di criteri oggettivi."

2. Il testo dell'articolo 11 è modificato come segue:

(a) Ai paragrafi 3, 4 e 6, l'espressione "articolo 10, paragrafo 1," è sostituita da "articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis,".

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

"5. Le decisioni relative alla concessione di finanziamenti comunitari a favore delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, sono oggetto di accordi di sovvenzione stipulati tra la Commissione ed i servizi nazionali proponenti. L'esecuzione delle suddette decisioni e degli accordi è assoggettata al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti."

3. L'articolo 12 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 3, lettera a) è sostituito da quanto segue:

"a) prepara un programma di lavoro annuale comprendente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, i criteri oggettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), una descrizione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che la Commissione intende intraprendere e, se del caso, un elenco di altre azioni."

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito da quanto segue:

"4. Il programma annuale di lavoro, comprendente le azioni proposte dalla Commissione e le azioni specifiche previste all'articolo 9, è approvato conformemente alla procedura indicata all'articolo 13, paragrafo 2.

In ordine alle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, l'elenco delle azioni scelte è approvato in base alla procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settori di intervento: **Giustizia e affari interni**

Attività: **Politica comune in materia di immigrazione e di asilo**

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: **PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DECISIONE N. 2002/463/CE CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA D'AZIONE FINALIZZATO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DELLE FRONTIERE ESTERNE, DEI VISTI, DELL'ASILO E DELL'IMMIGRAZIONE (PROGRAMMA ARGO)**

1. LINEA) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

18 03 07 : ARGO

18 01 04 06 : ARGO – Spese di gestione amministrativa

2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE

2.1. Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (Parte B): 46,179 milioni di EUR per impegni

2.2. Periodo di attuazione:

2002-2006

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario prevedibile degli stanziamenti di impegno e di pagamento (intervento finanziario) (*cfr. punto 6.1.1*)

milioni di EUR (*al terzo decimale*)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 e succ.	Totale
Stanziamenti di impegno	3,000	7,675	21,300	6,200	7,200		45,375
Stanziamenti di pagamento	2,400	4,438	12,549	7,476	9,836	8,678	45,375

(b) Assistenza tecnica ed amministrativa e spese d'appoggio (*cfr. punto 6.1.2*)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 e succ.	Totale
Stanziamenti di impegno	0,024	0,200	0,180	0,200	0,200		0,804
Stanziamenti di pagamento	0,024	0,200	0,180	0,200	0,200		0,804

Totale parziale a+b	2002	2003	2004	2005	2006	2007 e succ.	Totale
Stanziamenti di impegno	3,024	7,875	21,480	6,400	7,400		46,179
Stanziamenti di pagamento	2,424	4,638	12,729	7,676	10,036	8,678	46.179

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e di altre spese amministrative *(cfr. punti 7.2 e 7.3)*

Stanziamenti di impegno/ stanziamenti di pagamento	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,324	2,109

TOTALE a+b+c	2002	2003	2004	2005	2006	2007 e succ.	Totale
Stanziamenti di impegno	3,381	8,232	21,837	6,757	7,757	0,324	48,288
Stanziamenti di pagamento	2,781	4,995	13,086	8,033	10,393	9,002	48,288

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

X Nessuna implicazione finanziaria (interessa gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

La proposta ha un'incidenza finanziaria - incidenza sulle entrate:

(milioni di EUR fino al primo decimale)

		Prima dell'azione nel [anno]	Situazione dopo l'azione					
Linea di bilancio	entrate		[anno]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
	a) entrate in valore assoluto							
	b) variazione delle entrate	Δ						

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spesa		**Nuova**	**Contributo EFTA**	**Partecipazione paesi candidati**	**Rubrica delle prospettive finanziarie**
Non obblig.	Stanz. diss.	NO	NO	NO	**n.** 3

4. BASE GIURIDICA

Articolo 66 del trattato che istituisce le Comunità europee.

Decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi

Il programma ARGO è stato istituito mediante decisione n. 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11*)* Obiettivo del programma è contribuire al finanziamento di talune azioni proposte dagli Stati membri nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione volti a favorire la cooperazione tra le amministrazioni nazionali, al fine di rafforzare l'efficacia delle procedure in questi settori, segnalando al tempo stesso i problemi nell'attuazione della nuova normativa comunitaria e rendendo la sua applicazione più trasparente.

La decisione n. 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce il programma ARGO indicava all'articolo 11, paragrafo 1, quale dotazione finanziaria di riferimento un importo di 25 milioni di EUR per il periodo 2002-2006. Alla luce tuttavia degli sviluppi registrati in particolare nel settore delle frontiere esterne, l'Autorità di bilancio ha aumentato in misura consistente la dotazione di bilancio del programma ARGO per il 2003 (+ 4,675 milioni di EUR) ed il 2004 (+ 19,5 milioni di EUR). In considerazione del considerevole aumento, che rispecchia l'importanza che la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo annettono allo sviluppo di azioni nel settore specifico della cooperazione nel campo delle frontiere esterne, nonché le difficoltà riscontrate nei primi due anni di attuazione del programma ARGO, descritte nella prima relazione annuale sull'attuazione del programma ARGO destinata al Consiglio ed al Parlamento europeo (SEC(2004) 211 del 17.2.2004), la Commissione propone di modificare la decisione n. 2002/463/CE del Consiglio, al fine di consentire il cofinanziamento di progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne per ovviare a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici.

5.1.2. Misure adottate in relazione alla valutazione ex ante

Il Consiglio europeo di Siviglia ha incaricato la Commissione di esaminare le questioni inerenti alla ripartizione dell'onere finanziario relativo alla gestione delle frontiere esterne. La Commissione ha esposto le proprie riflessioni nelle comunicazioni pubblicate in materia nel dicembre 2002 e giugno 2003[14]. Nella seconda comunicazione la Commissione ha confermato l'elevato livello di investimenti e costi operativi connessi alla realizzazione di questa missione, in particolar modo il controllo delle persone. La raccolta e l'analisi di dati puntuali e confrontabili si sono tuttavia rivelate estremamente difficili. La Commissione ha concluso affermando che si dovrà attendere fino alle prospettive finanziarie relative al periodo successivo il 2006 per trovare una soluzione concreta ed adeguata al problema della ripartizione degli oneri, ma che a breve termine la Commissione avrebbe potuto esaminare la possibilità di rivedere il programma ARGO, onde finanziare progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne con l'intento di ovviare a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, da individuare d'intesa con gli Stati membri sulla base di criteri obiettivi (valutazione dei rischi).

L'opportunità di modificare le condizioni previste per la fruizione, da parte dei progetti, dei finanziamenti del programma ARGO è stata ulteriormente evidenziata nella relazione sull'attuazione del programma ARGO (2002-2003). Le difficoltà incontrate dagli Stati membri sul piano della programmazione finanziaria, derivanti dai requisiti stabiliti per il cofinanziamento nel quadro del programma ARGO, sono aggravate qualora per la realizzazione di azioni comuni sia richiesta la concertazione con altri Stati membri. Le azioni nel settore delle frontiere esterne richiedono investimenti ingenti (assunzione e formazione di personale, acquisto e ammodernamento delle attrezzature) di difficile programmazione a livello transnazionale. Merita rilevare che tali investimenti, anche qualora effettuati solo da

[14] Comunicazione sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, del 3.12.2002, COM (2002) 703 e comunicazione sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, COM (2003) 323.

uno Stato membro, possono incidere positivamente sul potenziamento della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, a vantaggio di tutti gli Stati membri. Prima di concedere il finanziamento a titolo del programma ARGO occorre accertare il beneficio supplementare prodotto dall'intervento comunitario, sulla base di criteri oggettivi approvati dalla maggioranza degli Stati membri.

5.1.3. Misure adottate in relazione alla valutazione ex post

N/A.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

La modifica proposta mira a modificare i requisiti previsti per la fruizione delle misure di finanziamento a favore dei progetti presentati dagli Stati membri (articolo 10). I progetti presentati da un singolo Stato membro afferenti al settore delle frontiere esterne possono essere ammessi a fruire del finanziamento, nel caso in cui mirino ad ovviare a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, da individuare con gli Stati membri sulla base di criteri obiettivi (valutazione dei rischi), stabiliti nel programma di lavoro annuale fissato dalla Commissione d'intesa con il Comitato ARGO (procedura di gestione). Detto comitato deve inoltre essere interpellato (procedura di consultazione) in merito all'elenco dei progetti selezionati sulla base di detti nuovi requisiti, al fine di accertare il valore supplementare risultante a livello comunitario dall'attuazione del progetto finanziato.

5.3. Modalità di attuazione

La presente proposta di modifica di decisione del Consiglio non incide sulle modalità di attuazione relative al sovvenzionamento dei progetti presentati dai servizi nazionali

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

stanziamenti di impegno (in milioni di EUR fino al terzo decimale)

Ripartizione	2002*	2003*	2004	2005	2006	2007 e succ.	Totale
Azione 1 – Progetti Stati membri sett. frontiere esterne, visti, asilo e immigrazione	2,116	2,636	19,000	4,200	5,200		33,152
Azione 2 – Iniziative della Commissione (studi)	0,699	0	2,300	2,000	2,000		6,999
TOTAL	2,815	2,636	21,300	6,200	7,200		40,151

*2002 e 2003 sulla base di quanto concretamente attuato

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 e succ.	Total
1) Assistenza tecnica e amministrativa							
a) Uffici di assistenza tecnica							
b) Assistenza tecnica ed amministrativa di altro tipo: - intra muros: - extra muros: *di cui per la creazione e manutenzione di sistemi di gestione informatici*							
Totale parziale 1							
2) Spese di sostegno							
a) Studi		0,176	0,156	0,176	0,176		0,684
b) Riunioni di esperti	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024		0,120
c) Informazioni e pubblicazioni							
Totale parziale 2	0,024	0,200	0,180	0,200	0,200		0,804
TOTALE	**0,024**	**0,200**	**0,180**	**0,200**	**0,200**		**0,804**

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

stanziamenti di impegno (in milioni di EUR fino al terzo decimale)

Ripartizione	Tipo di realizzazioni (progetti, fascicoli)	Numero di risultati (totale per gli anni …)	Costo unitario medio	Costo totale (t totale per gli anni ….)
	1	2	3	4=(2X3)
Azione 1 – Progetti Stati membri sett. frontiere esterne, visti, asilo e immigrazione - Frontiere esterne - Asilo - Immigrazione / Visti	Progetti relativi a attività comuni, formazione, scambi di funzionari, impiego di nuove tecnologie, sviluppo delle migliori prassi	*70* *36* *60*	*0,350* *0,125* *0,075*	*24,000* *4,500* *4,652*
Azione 2 Azioni della Commissione	Studi, prestatori di servizi..	15		6,999
COSTO TOTALE		181		40,151

Spiegare eventualmente il metodo di calcolo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Effetti in termini di risorse umane

Tipi di posto t		Organico da assegnare alla gestione dell'azione con le risorse attuali		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		numero di posti permanenti	numero di posti temporanei		
Funzionari	A	1		1	
	B	1		1	
	C	1		1	
Altre risorse umane					
Totale		3		3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di organico	Importo (EUR)	Metodo di calcolo *
Funzionari 1A + 1B + 1C Temporanei	324.000	108.000medio per addetto/anno x 3
Altri (indicare la linea di bilancio)		
Totale	324.000	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Importo (EUR	Metodo di calcolo
Dotazione complessiva (Titolo A7) A0701 – Missioni A07030 – Riunioni A07031 – Comitati obbligatori (comitato del programma) A07032 – Comitati non obbligatori A07040 – Conferenze A0705 – Studi e consulenze Altre spese (da specificare)	33.600	672 EUR x 25 esperti x 2 riunioni comitato
Sistemi informatici (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A (da specificare)		
Totale	33.600	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi

[1] Precisare il genere di comitato ed il gruppo di appartenenza

7.4. Dotazione

Le risorse umane ed amministrative necessarie saranno fornite nell'ambito della dotazione concessa alla DG incaricata della gestione, nel quadro delle procedure per gli stanziamenti a annuali

I.	Totale annuo (7.2 + 7.3)	357.600 EUR
II.	Durata dell'azione	5 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	1.788.000 EUR

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Meccanismi di controllo

Non è prevista alcuna modifica.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Non è prevista alcuna modifica

9. MISURE ANTIFRODE

Non è prevista alcuna modifica